



Sintesi
dei risultati della procedura di consultazione
svoltasi dal 1° luglio 2010 al 15 ottobre 2010
concernente l'avamprogetto

relativo alla revisione dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA)
per separare i contingenti
in un contingente per cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS e
un contingente per prestatori di servizi cittadini di Stati UE/AELS
il cui soggiorno supera 90 giorni

Indice	02
I	Parte generale
1.	Sintesi dei risultati della consultazione
1.1	Situazione iniziale
1.2	Scopo della revisione OASA
1.3	Sintesi dei risultati della consultazione
1.3.1	Separazione dei contingenti in due pool distinti
1.3.2	Contingenti
1.3.2.1	Entità dei contingenti per cittadini di Stati terzi
1.3.2.2	Entità dei contingenti per prestatori di servizi cittadini di Stati UE/AELS con soggiorno di oltre 90/120 giorni
1.3.2.3	Liberazione trimestrale dei contingenti per prestatori di servizi UE/AELS
1.3.3	Altre proposte di revisione
1.3.3.1	Contingente supplementare per stagiaires, giovani alla pari e scambio di giovani
1.3.3.2	Nuova chiave di ripartizione dei contingenti
1.3.3.3	Esentare dal contingentamento le persone di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. g e h LStr (Intra-corporate transfer)
1.3.3.4	Contingente separato per l'insediamento di nuove aziende
1.3.3.5	Rivedere fondamentalmente la politica d'ammissione dei cittadini di Stati terzi
1.3.3.6	Sans-Papiers
1.3.3.7	Ulteriori accordi sullo scambio di tirocinanti
1.3.3.8	Esclusione dal contingente
1.3.3.9	Ulteriori osservazioni
II	Parte speciale
2.	Risultati della procedura di consultazione relativi alle singole disposizioni dell'OASA
2.1	Art. 18a
2.2	Art. 19
2.3	Art. 19a
2.4	Art. 20
2.5	Art. 20a
2.6	Art. 21
2.7	Allegato 1
2.8	Allegato 2
3.	Gruppo d'accompagnamento OASA
4.	Consultazione relativa all'articolo 82 capoverso 6 OASA
5.	Elenco dei partecipanti / Abbreviazioni

I Parte generale

1 Sintesi dei risultati della consultazione

1.1 Situazione iniziale

Attualmente i permessi per cittadini di Stati terzi e per prestatori di servizi cittadini di Stati dell'UE/AELS il cui soggiorno supera 90 giorni provengono da un pool di contingenti comune.

L'ammissione di prestatori di servizi provenienti da Stati dell'UE/AELS per soggiorni superiori a 90 giorni non è retta dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), bensì dalle prescrizioni d'ammissione della legge federale sugli stranieri (LStr). Il rilascio dei permessi di soggiorno e di lavoro compete alle autorità cantonali. L'ammissione di cittadini di Stati terzi compete invece in ultima analisi alla Confederazione (procedura d'approvazione secondo l'art. 99 LStr).

I prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS sono perlopiù collaboratori distaccati di ditte con sede nell'UE/AELS attivi nella fornitura di prestazioni transfrontaliere, e non persone che entrano in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa. La fornitura di prestazioni transfrontaliere riveste per definizione un carattere temporaneo. I prestatori di servizi effettuano prestazioni perlopiù su incarico di ditte svizzere e, in determinati casi, non possono essere sostituiti da manodopera disponibile sul posto neppure in caso di forte disoccupazione. Alcune ditte europee distaccano inoltre nelle loro sedi in Svizzera specialisti e quadri per periodi di durata determinata nel contesto di un trasferimento internazionale (per analogia al trasferimento di quadri e specialisti provenienti da Stati terzi).

Nel 2008 i prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS hanno beneficiato di 3 225 permessi L e 704 permessi B; nel 2009 tali cifre ammontavano a 2 719 e 504. Il netto calo del numero di permessi L rilasciati nel 2009 è dovuto alla penuria di contingenti registrata a partire dal mese d'ottobre di quell'anno.

Nel 2008 la manodopera proveniente da Stati terzi ha beneficiato di 5 605 permessi L e 3 710 permessi B; nel 2009 tali cifre ammontavano a 4 275 e 3 050. Il numero di permessi rilasciati nel 2009 a cittadini di Stati terzi ha seguito un doppio andamento: da un lato ha subito un'inflexione dovuta alla crisi economica mondiale; dall'altro non è stato possibile soddisfare interamente la domanda di permessi L perché a partire dal mese d'ottobre i pertinenti contingenti erano esauriti. Tra il 2008 e il 2009 i contingenti OASA sono rimasti invariati. Diversamente dal 2009, nel 2008 vi era ancora la possibilità di usufruire delle unità di contingente rimaste inutilizzate durante il periodo di contingente precedente (allegato 1 n. 3 e allegato 2 n. 3 OASA); ciò spiega il maggior numero di permessi rilasciati nel 2008 rispetto al 2009.

1.2 Scopo della revisione OASA

La presente revisione mira a creare due contingenti separati: un contingente per dimoranti di breve durata e dimoranti annuali provenienti da Stati terzi, e uno per prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS.

Questa separazione ricalca, da un lato, la separazione delle competenze della Confederazione e dei Cantoni per quanto riguarda il rilascio dei permessi a cittadini di Stati terzi e a cittadini di Stati dell'UE/AELS; d'altro lato mira a evitare che cittadini dell'UE/AELS e cittadini di Stati terzi sollecitino il medesimo contingente (diverse categorie di permessi).

Dunque, contingenti separati per competenze separate (prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS: competenza cantonale; manodopera proveniente da Stati terzi: competenza cantonale e approvazione della Confederazione), e quindi anche maggiore trasparenza per quanto riguarda le diverse categorie di permessi (cittadini di Stati terzi, prestatori di servizi cittadini dell'UE/AELS). Anche la sicurezza della pianificazione per quanto riguarda i Paesi terzi e i prestatori di servizi è accresciuta grazie ai contingenti separati stabiliti per ciascuna categoria.

La separazione proposta è altresì compatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera nei confronti dell'OMC nel settore della fornitura di prestazioni. Trattasi di un accorgimento di carattere puramente amministrativo e tecnico teso non già a favorire i cittadini dell'UE/AELS rispetto ai cittadini di Stati terzi, bensì a semplificare l'esecuzione sotto il profilo tecnico e a garantire maggiore trasparenza. Occorre anzitutto evitare che il contingente riservato ai dimoranti temporanei provenienti da Stati terzi venga viepiù sollecitato e utilizzato da prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS. La separazione proposta semplifica la pianificazione nell'interesse delle autorità e dell'economia, lasciando immutate le condizioni d'ammissione e la procedura per il rilascio dei permessi. È così tenuto conto anche della piazza economica svizzera.

La separazione in due contingenti distinti risponde anche alla volontà dei Cantoni. Numerose autorità cantonali e in particolare anche la direzione dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL, colloquio con l'UFM del 22 aprile 2010) hanno proposto a più riprese di disciplinare separatamente le due categorie.

1.3 Sintesi dei risultati della consultazione

1.3.1 Separazione dei contingenti in due pool distinti

AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, I Verdi, PLR, I Liberali, UDC, Arbeitgeberverband Basel, AUSL, CDEP, CFM, CP, Gastrosuisse, GDS, sic svizzera, Travail.Suisse, USAM, USC, USS, SWICO, SWISSE-TEC e VZE approvano la separazione dei contingenti in due pool.

AG, BL, SH, e TG approvano la separazione ma sono contrari alla revisione proposta se non vengono contemporaneamente aumentati i contingenti.

Philip Morris S.A. è contraria alla separazione dei contingenti in due pool distinti in quanto indurrebbe una perdita di flessibilità.

L'UDC approva la separazione purché non venga utilizzata per sollecitare un aumento dei contingenti massimi, in particolare per prestatori di servizi cittadini di Stati dell'UE/AELS.

Il PCS rinuncia ad esprimersi.

Il PSS non partecipa alla consultazione.

1.3.2 Contingenti

1.3.2.1 Entità dei contingenti per cittadini di Stati terzi

AR, BE, GL, JU, LU, OW, SO, SZ, TI, VS, I Verdi, PLR.I Liberali, UDC, CFM e USS approvano i contingenti nell'entità prevista.

L'Arbeitgeberverband Basel (nordwestschweizerischer Wirtschaftsverband) auspica un aumento del contingente per permessi L da 5 000 a 7 000 unità.

BS non è d'accordo con l'entità dei contingenti per cittadini di Stati terzi e chiede un aumento a 7 000 unità per i permessi L e a 5 000 per i permessi B.

Il Centre Patronal auspica un aumento dei permessi L a 6 000 unità e dei permessi B a 4 000.

Gastrosuisse chiede un aumento del 20 per cento dei permessi L e B.

L'USS chiede un aumento dei permessi L a 6 000 unità e dei permessi B a 4 000.

L'UCS chiede un aumento (non quantificato) dei contingenti per permessi B.

TG, UR, ZG, AUSL e UPS disapprovano l'entità dei contingenti per cittadini di Stati terzi e chiedono un aumento a 7 000 unità per i permessi L e a 4 000 per i permessi B.

Vista la situazione economica precaria, **Travail.Suisse** approva l'immutata entità dei contingenti per il 2011, tuttavia chiede un aumento dei contingenti per cittadini di Stati terzi per il 2012.

AG, BL, FR, GE, NE, NW, SG, SH, TG, VD, ZH, CDEP, Philip Morris S.A., SWICO e SWISSETEC ritengono il contingente per cittadini di Stati terzi decisamente troppo esiguo e ne chiedono un aumento senza tuttavia indicare cifre esatte.

AG, BL SH e TG sono del tutto contrari alla revisione qualora non siano aumentati i contingenti.

Va rilevato che gran parte dei partecipanti alla consultazione qui indicati mettono in guardia contro il pericolo di un indebolimento della piazza economica svizzera e di un trasferimento all'estero di attività economiche o addirittura di sedi di aziende, qualora non siano aumentati i contingenti. Secondo questi partecipanti, quale conseguenza ultima si potrebbe addirittura assistere a una riduzione dei posti lavoro.

La sic.svizzera esprime riserve nei confronti di un eventuale aumento dei contingenti per cittadini di Stati terzi, chiedendo criteri chiari e un esame della priorità degli indigeni in loco.

L'UDC è contraria a un aumento dei contingenti.

1.3.2.2 Entità dei contingenti per prestatori di servizi cittadini di Stati UE/AELS con soggiorno di oltre 90/120 giorni

AG ritiene che i contingenti per permessi L sono decisamente troppo esigui e chiede che i prestatori di servizi UE/AELS possano ottenere dei permessi non sottostanti a contingente.

BS e **L'Arbeitgeberverband Basel** chiedono che il contingente per permessi L destinati a prestatori di servizi sia aumentato da 2 000 a 4 000 unità.

GR ritiene che i contingenti per prestatori di servizi siano decisamente troppo esigui e chiede al Consiglio federale di procedere a tempo debito, se del caso, ad eventuali adeguamenti.

TG ritiene che i contingenti per prestatori di servizi siano decisamente troppo esigui e chiede un aumento.

L'USAM chiede un aumento dei contingenti per prestatori di servizi a 3 500 unità per permessi L e a 800 per permessi B.

L'ACS chiede un aumento dei contingenti destinati ai prestatori di servizi: per permessi L da 2 000 a 3 000 unità e per permessi B da 500 a 700 unità. Non trova giusto che si creino due categorie diverse di cittadini UE – la prestazione di servizi fino a 90 giorni, infatti, è retta dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

L'AUSL auspica un contingente supplementare per i prestatori di servizi UE/AELS (vedi anche commento relativo ai contingenti per cittadini di Stati terzi).

Il VZE chiede un aumento dei contingenti di permessi L per prestatori di servizi da 2 000 a 3 000 unità; quale motivazione è addotto il valore medio dei permessi L rilasciati nel 2008 e nel 2009 ai prestatori di servizi.

FR, GE, NE, SG, VD, ZH e CDEP ritengono che i contingenti per prestatori di servizi UE/AELS siano troppo esigui e chiedono un aumento, senza tuttavia precisarne l'entità numerica esatta.

AG, BL SH e TG sono del tutto contrari alla revisione proposta qualora non siano aumentati i contingenti.

L'UDC è particolarmente contraria all'aumento dei contingenti per prestatori di servizi UE/AELS.

1.3.2.3 Liberazione trimestrale dei contingenti per prestatori di servizi UE/AELS

BL, BS, FR, SZ, TG, VD, VS e ZH sono contrari alla liberazione trimestrale dei contingenti e chiedono una ripartizione sui Cantoni (nuova chiave di ripartizione).

1.3.3 Altre proposte di revisione

1.3.3.1 Contingente supplementare per stagiaires, giovani alla pari e scambio di giovani (art. 30 cpv. 1 lett. g e j LStr)

AG e l'**Arbeitgeberverband Basel** auspicano un contingente supplementare per stagiaires, giovani alla pari e giovani nel contesto dello scambio di giovani. Tuttavia non avanzano cifre concrete.

BS sollecita parimenti un siffatto contingente supplementare, proponendo ad esempio 300 unità.

L'USC chiede l'introduzione di un nuovo articolo 19c OASA che disciplini i permessi per giovani stagiaires, alla pari e nel contesto dello scambio di giovani:

Art. 19c Contingenti per permessi di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettere g e j, per cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS

1. Per soggiorni con attività lucrativa di massimo un anno la Confederazione può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata nel contesto di contingenti massimi come da allegato 1 cifra 6.

2. Lo straniero che esercita un'attività lucrativa in Svizzera di massimo quattro mesi nell'arco di dodici mesi non sottostà al contingente per permessi di soggiorno di breve durata.

1.3.3.2 Nuova chiave di ripartizione dei contingenti

BS, GE e l'**Arbeitgeberverband Basel** ritengono che la chiave di ripartizione non corrisponda più alla rilevanza economica dei loro Cantoni.

1.3.3.3 Esentare dal contingentamento le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere g e h LStr (Intra-corporate transfer)

Arbeitgeberverband Basel, UCS e SWICO auspicano che le persone che entrano in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa nel contesto di scambi internazionali in ambito economico, scientifico e culturale nonché ai fini del perfezionamento professionale (art. 30 cpv. 1 lett. g LStr), da un lato, e i familiari di alti quadri e di specialisti indispensabili in seno ad aziende internazionali (art. 30 cpv. 1 lett. h LStr) non sottostiano a contingentamento.

1.3.3.4 Contingente separato per l'insediamento di nuove aziende

SH chiede un contingente separato per l'insediamento di nuove aziende.

1.3.3.5 Rivedere fundamentalmente la politica d'ammissione dei cittadini di Stati terzi

SWICO propone le soluzioni seguenti:

- aumentare i contingenti
- rilevare ogni anno il fabbisogno di contingenti
- introdurre un sistema di prenotazione dei contingenti aziendali
- sopprimere la riserva federale, ossia distribuire la totalità dei contingenti ai Cantoni
- prevedere la possibilità di trasferire un permesso da una persona all'altra oppure prevedere la possibilità dell'ammissione avulsa da un progetto
- prevedere la possibilità, in casi individuali (casi di rigore), di invocare un contingente supplementare non sottostante alla disciplina che regge i contingenti
- prevedere l'ammissione fuori contingente di specialisti IT per soggiorni di massimo otto mesi secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA; prevedere il contingentamento solo qualora il soggiorno superi tale durata.

Travail.Suisse chiede che a medio termine la politica d'ammissione sia riveduta e prenda in considerazione l'eventualità di ammettere manodopera poco qualificata. Qualora si opti per una tale apertura, occorrerebbe:

- mantenere la priorità degli indigeni e dei cittadini UE/AELS
- mantenere il controllo delle condizioni salariali e lavorative e potenziare i controlli ulteriori
- migliorare la formazione professionale in Svizzera
- accentuare la formazione ulteriore di immigrati già residenti in Svizzera.

È altresì auspicato un contingente supplementare per determinati settori, segnatamente per l'economia domestica.

1.3.3.6 Sans-papiers

BE propone che nel contesto del regolamento del soggiorno dei sans-papiers in vista di una formazione professionale l'apprendistato non sia considerato come un'attività lucrativa.

GDS, I Verdi e USS: prima che siano ammessi cittadini di Stati terzi occorre legalizzare i sans-papiers che già si trovano in Svizzera e che provengono parimenti da Stati terzi. Infatti queste persone svolgono già un'attività lucrativa in Svizzera, tuttavia senza permesso di lavoro.

I GDS chiedono la creazione di una procedura che consenta la legalizzazione dei sans-papiers e dei loro familiari.

1.3.3.7 Ulteriori accordi sullo scambio di tirocinanti

ZH auspica che la Svizzera concluda accordi sullo scambio di tirocinanti con tutti gli Stati BRIC (Brasile, Russia, India, RD Cina), non da ultimo nella scia degli sforzi profusi dal Consiglio federale per concludere con tali Stati accordi di libera circolazione.

1.3.3.8 Esclusione dal contingente

ZH auspica che gli stagiaires, i giovani alla pari i giovani nel quadro di uno scambio di giovani non sottistiano a contingente.

1.3.3.9 Ulteriori osservazioni

BL auspica che i contingenti non esauriti siano ripartiti tra i Cantoni.

BE e **SG** auspicano che i contingenti possano essere trasferiti da un pool all'altro.

FR chiede un nuovo articolo 18b OASA che definisca più da vicino i prestatori di servizio conformemente agli articoli 19a e 20a OASA.

TI auspica un maggiore controllo nei Cantoni al momento di rilasciare permessi contingentati a prestatori di servizi UE/AELS; chiede che i Cantoni controllino rigorosamente che i 90 giorni siano effettivamente interamente esauriti.

L'Arbeitgeberverband Basel auspica che prima di fissare i contingenti massimi siano imperativamente sentiti le aziende di rilievo, le associazioni dell'economia e i Cantoni.

GDS e i **Verdi** si mostrano critici nei confronti del cosiddetto «modello a due cerchie».

I **Verdi** chiedono l'introduzione di un diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare per i cittadini di Stati terzi esercitanti attività lucrativa.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni propone, a complemento del proposto articolo 19 capoverso 4 lettera c OASA (vedi più avanti), una variante che disciplini il regolamento del soggiorno dei missionari in un nuovo articolo 41a OASA in combinazione con l'articolo 30 capoverso 1 lettera g LStr (scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale):

Art. 41a OASA (nuovo)

È rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata non computato sui contingenti di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 allo straniero attivo in Svizzera in qualità di missionario a titolo volontario nella cornice di un programma di scambio internazionale di una comunità religiosa presente anche in Svizzera, se:

a. sussiste un invito di una comunità religiosa presente in Svizzera, e

b. la durata massima del soggiorno è definita in anticipo, e

c. i dettagli procedurali per il rilascio del permesso sono retti da un accordo da concludersi tra l'Ufficio federale della migrazione e la comunità religiosa.

L'UPS chiede un adeguamento dell'articolo 12 capoversi 1 e 3 OASA (nuova versione in base alla nuova struttura dell'ordinanza).

Il **VZE** attribuisce importanza alla ripartizione degli emolumenti.

II Parte speciale

2. Risultati della procedura di consultazione relativi alle singole disposizioni dell'OASA

2.1 Art. 18a

Art. 18a Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora

¹ I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.

² I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: CVP, FDP, Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP

Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SGB / USS, SGV / USAM, SSV / UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

SBV / USP empfindet diesen Artikel als unnötig und beantragt dessen Streichung.

2.2 Art. 19

Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.

⁴ Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:

a. in un arco di tempo di dodici mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e

2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;

b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di dodici mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: CVP, FDP, Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP

Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SBV / USP, SGB / USS, SGV / USAM, SSV / UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) schlägt folgende neue Regelung vor:

Art. 19 Abs. 4 lit. c VZAE

c. die als Missionarinnen und Missionare unentgeltlich in der Schweiz tätig sind und

1. die maximale Dauer des Aufenthalts von vornherein feststeht und 24 Monate nicht übersteigt, und

2. deren Aufenthalt in der Schweiz im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms für Missionare einer Religions-

gemeinschaft erfolgt, und
3. das Gesuch einer in der Schweiz ansässigen Religionsgemeinschaft vorliegt.
Das nähere Verfahren und die Bewilligungserteilung richten sich nach einem zwischen dem Bundesamt für Migration und der Religionsgemeinschaft abzuschließendem Abkommen.

2.3 Art. 19a

Art. 19a Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi)
I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 4 e 5 se:
a. gli interessati forniscono prestazioni transfrontaliere di servizi; e
b. il soggiorno supera i 90/120 giorni.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: CVP, FDP, Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP

Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SBV / USP, SGB / USS, SGV / USAM, SSV / UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

BE wünscht die zusätzliche Einführung einer Ziffer 2 mit folgendem Wortlaut:

"Bei Bedarf können die Kantone zusätzliche Kurzaufenthaltsbewilligungen im Rahmen der Höchstzahlen nach Anhang 1 Ziffer 1 erteilen."

FR wünscht die Ergänzung dieses Artikels mit einem Buchstaben c: "la prestation de service fournie n'est pas réglée par un accord spécifique relatif à la prestation de service."

SG und GE wünschen, dass in der Verordnung nur "...mehr als 120 Tage..." steht, und die Zahl 90 gestrichen wird.

2.4 Art. 20

Art. 20 Contingenti dei permessi di dimora per cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.

⁴ I Cantoni possono rilasciare di propria competenza permessi di dimora ai prestatori di servizi transfrontalieri cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone e il cui soggiorno supera 90/120 giorni, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 4 e 5.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: CVP, FDP, Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP

Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SGB / USS, SGV / USAM, SSV / UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

AWA ZG, FR, KV Schweiz, Migrationsamt AG, SAGV und SBV / USP wünschen, dass Art. 20 Abs. 4 gestrichen wird, da dessen Inhalt im Art. 20a VZAE weitergegeben wird. Dieser Absatz mache so keinen Sinn mehr.

GE wünscht, dass in der Verordnung nur "...mehr als 120 Tage..." steht, und die Zahl 90 gestrichen wird.

SG wünscht, dass in der Verordnung anstatt "...mehr als 90/120 Tage..." "365 Tage" steht.

2.5 Art. 20a

Art. 20a Contingenti dei permessi di dimora per cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi)
I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 4 e 5 se:
a. gli interessati forniscono prestazioni transfrontaliere di servizi; e
b. il soggiorno supera i 90/120 giorni.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: CVP, FDP, Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP

Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SGB / USS, SGV / USAM, SSV / UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

FR wünscht die Ergänzung dieses Artikels mit einem Buchstaben c: "la prestation de service fournie n'est pas réglée par un accord spécifique relatif à la prestation de service."

SG wünscht, dass in der Verordnung anstatt "...mehr als 90/120 Tage..." "365 Tage" steht.

2.6 Art. 21

Art. 21 *Periodo introduttivo*
Non v'è computo sui contingenti (art. 19-20a), se:

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: CVP, FDP, Die Liberalen, Grüne / Les Verts, SVP

Cerchie interessate: CP, DJS, EKM, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, KV Schweiz, Philip Morris S.A., SAGV, SGB / USS, SGV / USAM, SSV / UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, VDK, VSAA / AOST, VZE

2.7 Allegato 1

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5 000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2 500

Zurigo	504	Sciaffusa	24
Berna	314	Appenzello Esterno	14
Lucerna	110	Appenzello Interno	4
Uri	9	San Gallo	153
Svitto	36	Grigioni	63
Obvaldo	10	Argovia	170
Nidvaldo	11	Turgovia	64
Glarona	11	Ticino	113
Zugo	46	Vaud	197
Friburgo	64	Vallese	82
Soletta	74	Neuchâtel	56
Basilea Città	104	Ginevra	166
Basilea Campagna	79	Giura	22

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2 500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

3. I contingenti liberati in virtù delle modifiche del 4 dicembre 2009¹ e del 28 aprile 2010² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 2 000:

1° gennaio 31 marzo	-	1° aprile 30 giugno	-	1° luglio 30 settembre	-	1° ottobre - 31 dicembre
500		500		500		500

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e sono liberati trimestralmente.

BE wünscht, dass die Höchstzahlen unter Ziffer 4 folgendermassen aufgeteilt werden:
600/600/400/400.

SBV beantragt, im Anhang 1 die Ziffern 6 und 7 neu aufzunehmen:

- | |
|--|
| 6. Die Höchstzahlen für Kurzaufenthaltsbewilligungen für Personen nach Art. 19c werden insgesamt auf 3000 festgesetzt. |
| 7. Die Höchstzahlen gelten für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011. |

2.8 Allegato 2

¹ RU 2009 6413

² RU 2010 2203

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3 500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1 750

Zurigo	353	Sciaffusa	17
Berna	220	Appenzello Esterno	10
Lucerna	77	Appenzello Interno	3
Uri	6	San Gallo	107
Svitto	25	Grigioni	44
Obvaldo	7	Argovia	119
Nidvaldo	8	Turgovia	45
Glarona	8	Ticino	79
Zugo	32	Vaud	138
Friburgo	45	Vallese	57
Soletta	52	Neuchâtel	39
Basilea Città	73	Ginevra	116
Basilea Campagna	55	Giura	15

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1 750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

3. I contingenti liberati in virtù delle modifiche del 4 dicembre 2009³ e del 28 aprile 2010⁴ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio - 31 marzo	-	1° aprile - 30 giugno	-	1° luglio - 30 settembre	-	1° ottobre - 31 dicembre
125		125		125		125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e sono liberati trimestralmente.

3. Gruppo d'accompagnamento OASA

Parallelamente alla procedura di consultazione relativa alla revisione dell'OASA, svoltasi dal 1° luglio al 15 ottobre 2010, è stato istituito un gruppo d'accompagnamento, sotto l'egida dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), incaricato di analizzare e discutere a fondo questioni centrali del contingentamento nell'ottica dell'attuale politica d'ammissione sul mercato del lavoro.

Nel gruppo d'accompagnamento erano rappresentati la Confederazione (UFM, seco), i Cantoni (ASM, AUSL, CDEP) nonché i partner sociali (Travail.Suisse, UPS, USAM, USS).

Il gruppo si è riunito per due incontri di mezza giornata ciascuno, il 6 e il 20 ottobre, durante i quali ha discusso questioni generali e specifiche inerenti al contingentamento della manodopera in vista dell'ammissione sul mercato del lavoro svizzero.

Gli incontri si sono svolti in un clima costruttivo e aperto e hanno consentito di analizzare e discutere numerose questioni e concetti. I partecipanti erano perlopiù unanimi per quanto riguarda la maggior parte dei punti trattati:

- il mercato del lavoro svizzero dipende da un congruo numero di specialisti stranieri;
- occorre osservare e attuare le condizioni legali generali dell'ammissione sul mercato del lavoro;

³ RU 2009 6413

⁴ RU 2010 2203

- gli obiettivi della revisione parziale dell'OASA (splitting in due contingenti) sono approvati;
- per non perdere flessibilità e non causare oneri amministrativi supplementari si rinuncia a creare speciali contingenti specifici;
- occorre accrescere, sebbene con moderazione, i contingenti per prestatori di servizi UE/AELS al fine di poter rispondere al fabbisogno che va delineandosi in vista della sicurezza della pianificazione per il mercato del lavoro svizzero.

4. Consultazione relativa all'articolo 82 capoverso 6 OASA

In sede di consultazione i partecipanti sono stati interpellati anche in merito al nuovo articolo 82 capoverso 6 OASA. La proposta modifica di tale articolo mira a disciplinare l'attuazione delle nuove disposizioni della legge federale sugli stranieri (LStr) e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). In particolare, delimita le situazioni in cui l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione trasmette all'UFM i dati personali dei cittadini UE/AELS interessati. Il nuovo capoverso è trattato nella cornice della presente procedura di consultazione, tuttavia entrerebbe in vigore in concomitanza con l'entrata in vigore della revisione parziale LStr.

Siccome l'articolo 82 capoverso 6 non entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, i risultati della consultazione ad esso relativi saranno illustrati in un rapporto di consultazione a parte, da redigersi ulteriormente.

5. Elenco dei partecipanti / Abbreviazioni

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti:

PPD/CVP/PDC	Partito popolare democratico svizzero
PLR.I Liberali/	Partito liberale radicale. I Liberali
FDP.Die Liberalen/	
PLR.Les Libéraux- Radicaux	
I Verdi / Grüne / Les Verts	Partito ecologista svizzero
UDC/SVP/UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna:

UCS /ISSV /UVS	Unione delle città svizzere
----------------	-----------------------------

Associazioni mantello dell'economia:

UPS / SAGV / UPS	Unione padronale svizzera
USS / SGB / USS	Unione sindacale svizzera
USAM/SGV/USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

Altri partecipanti: (servizi della Confederazione, conferenze e associazioni, chiese, organizzazioni economiche e associazioni professionali nonché organizzazioni interessate):**Arbeitgeberverband Basel**

CP	Centre Patronal
GDS/DJS/JDS	Giuristi democratici svizzeri
CFM / EKM / CFM	Commissione federale della migrazione

Gastrosuisse**Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni / Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage /
Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours**

sic svizzera/	Società degli impiegati del commercio
---------------	---------------------------------------

KV Schweiz/**sec suisse****Philipp Morris S.A.**

USC / SBV / USP	Unione svizzera dei contadini
Suissetec	Schweizerisch-liechtensteinischer Gebäudetechnikverband
SWICO	Der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz

Travail.Suisse

CDEP / VDK / CDEP	Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica
-------------------	---

AUSL / VSAA / AOST	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
--------------------	---

VZE	Verband Zürcher Einwohnerkontrollen
-----	-------------------------------------

Hanno rinunciato ad esprimersi:

PCS / CSP / PCS	Partito cristiano sociale
PSS / SP / PSS	Partito socialista svizzero

Altre sigle:

AWA	Amt für Wirtschaft und Arbeit
L	Permesso di soggiorno di breve durata
B	Permesso di dimora